

Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

Art. 16

(Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)

1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

2. La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

3. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le

parole <<artigianato artistico>> sono inserite le seguenti: <<, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.